

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 6 maggio 2025 in Roma si sono incontrati:

ANIEM Confapi Lazio

FENEAL-UIL Lazio

FILCA-CISL Lazio

FILLEA-CGIL Lazio

per la verifica degli indicatori territoriali e la conseguente determinazione a livello regionale dell'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per l'anno 2025, in conformità alle disposizioni del C.I.R. del 10 gennaio 2025.

La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata raffrontando il triennio 2024/2023/2022 sul triennio 2023/2022/2021.

I risultati di tale raffronto sono riportati nella seguente tabella:

INDICATORE	TRIENNIO 2024/2023/2022			TRIENNIO 2023/2022/2021			VARIAZ % 2024/2023/2022 SU 2023/2022/2021
	2024	2023	2022	2023	2022	2021	
Operai attivi	9.683	9.047	8.344	9.047	8.344	6.343	14,1
media triennale	9.025			7.911			
Monte salari denunciato (€)	103.923.312	95.132.831	79.635.908	95.132.831	79.635.908	60.214.932	18,6
media triennale	92.897.350			78.327.890			
Ore denunciate (al netto delle ore di CIG)	9.165.769	8.527.672	7.350.341	8.527.672	7.350.341	5.538.253	16,9
media triennale	8.347.927			7.138.755			
Numero DURC rilasciati							
media triennale							

All'esito della verifica effettuata a livello territoriale, risultano positivi tre indicatori su quattro. Per quanto riguarda il quarto indicatore, relativo al numero dei DURC rilasciati dall'Edilcassa, a seguito dell'introduzione del DURC ONLINE, si conferma che non è più possibile avere dati statistici, nemmeno dalla banca dati della CNCE, in quanto il rilascio del DURC è ormai in capo ad INPS ed INAIL che non forniscono questo tipo di dati.

Confermata comunque la crescita del settore nell'ultimo periodo, le parti sottoscrittrici il presente accordo valutano anche questo dato come positivo.

Pertanto, considerata la somma delle incidenze ponderali degli indicatori positivi ai sensi di quanto previsto dal C.I.R. del 10 gennaio 2025, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, la misura di EVR stabilita a livello regionale, nel territorio della Regione Lazio, corrisponde al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 01 gennaio 2023.

L'EVR non ha incidenza sui singoli istituti retributivi contrattualmente previsti (ivi compreso il TFR).

Le Parti si danno atto che gli importi dell'EVR erogati ai sensi del C.I.R. del 10 gennaio 2025 presentano i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione separata delle erogazioni premiali. In particolare, le Parti dichiarano che il verbale di accordo di rinnovo del C.I.R., è conforme alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 182 - 189 della legge 28/12/2015 n. 208 e s.m.i. e del Decreto Ministeriale 25 marzo 2016.

de, [signature]

[signature]

Per quanto sopra, gli importi di EVR che le imprese sono tenute ad erogare, per le ore effettivamente lavorate, ad operai ed impiegati, a seguito della verifica aziendale disciplinata dal C.I.R. del 10 gennaio 2025, saranno i seguenti:

Tabella A	
IMPRESE CON ENTRAMBI I PARAMETRI AZIENDALI PARI O POSITIVI	
Misura di EVR a livello regionale (4% dei minimi in vigore al 01 gennaio 2023)	
IMPIEGATI – Valori mensili	
7° livello – Quadri e 1^ categoria super	€ 68,83
6° livello – 1^ categoria	€ 61,95
5° livello – 2^ categoria	€ 51,62
4° livello – Impiegati di 4° livello	€ 48,18
3° livello – 3^ categoria	€ 44,74
2° livello – 4^ categoria	€ 40,26
1° livello – 4^ categoria primo impiego	€ 34,41
OPERAI – Valori orari	
Operai di produzione	
4° livello – operaio di 4° livello	€ 0,28
3° livello – operaio specializzato	€ 0,26
2° livello – operaio qualificato	€ 0,23
1° livello – operaio comune	€ 0,20
Operai discontinui	
Guardiani (art. 6)	€ 0,18
Guardiani con alloggio (art. 6)	€ 0,16

Tabella B	
IMPRESE CON UN PARAMETRO AZIENDALE NEGATIVO	
65% dell'EVR fissato a livello regionale (cfr. Tab. A)	
IMPIEGATI – Valori mensili	
7° livello – Quadri e 1^ categoria super	€ 44,74
6° livello – 1^ categoria	€ 40,27
5° livello – 2^ categoria	€ 33,55
4° livello – Impiegati di 4° livello	€ 31,32
3° livello – 3^ categoria	€ 29,08
2° livello – 4^ categoria	€ 26,17
1° livello – 4^ categoria primo impiego	€ 22,37
OPERAI – Valori orari	
Operai di produzione	
4° livello – operaio di 4° livello	€ 0,18
3° livello – operaio specializzato	€ 0,17
2° livello – operaio qualificato	€ 0,15
1° livello – operaio comune	€ 0,13
Operai discontinui	
Guardiani (art. 6)	€ 0,12
Guardiani con alloggio (art. 6)	€ 0,10

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L'impresa non dovrà erogare l'EVR nei casi in cui entrambi i parametri aziendali risultino negativi.

Qualora a livello aziendale entrambi i parametri risultino negativi o uno solo dei parametri risulti negativo, le imprese, per non erogare l'EVR o per erogarlo in misura ridotta (Tabella B), dovranno inviare a ANIEM Confapi Lazio e all'Edilcassa del Lazio, comunicandolo anche alla RSA o RSU ove costituita, un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri entro il 15 giugno 2025.

Successivamente alla scadenza del termine sopra indicato e comunque entro il 30 giugno 2025, ANIEM Confapi Lazio informerà le Organizzazioni Sindacali delle autodichiarazioni ricevute. Se richiesto da queste ultime, ANIEM Confapi Lazio e le medesime Organizzazioni Sindacali si incontreranno per la verifica documentale entro i successivi 15 giorni.

Letto, confermato e sottoscritto

ANIEM Confapi Lazio

FENEA-UIL Lazio

FILCA-CISL Lazio

FILLEA-CGIL Lazio